



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2274 del 2024, proposto da Antonella Castaldo, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Terlizzi, con domicilio eletto presso lo studio Riccardo Di Veroli in Roma, via di Villa Ada 57;

contro

Commissione Interministeriale per L'Attuazione del Progetto Ripam, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Ministero della Cultura, Avvocatura dello Stato, Formez Pa, Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per L'Ammodernamento delle P.A., non costituiti in giudizio;

nei confronti

Andrea Urso, Andrea Mostaccio, Alessio Luddeni, Pia Antonella Francesca Basile, Alessandro Manzone, Luigi Massimiliano Aquaro, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il

Lazio (Sezione Prima) n. 19718/2023,

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza per l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami avanzata con l'atto di appello;

Visto l'art. 41, comma 4, c.p.a.;

Considerata, nel caso di specie, l'oggettiva difficoltà di integrare il contraddittorio mediante le forme ordinarie di notificazione;

Ritenuto, dunque, che la richiesta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere concessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la notifica dovrà avvenire attraverso la pubblicazione nel sito internet delle amministrazioni resistenti di un avviso contenente il nominativo della parte appellante, l'indicazione delle amministrazioni appellate, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale appellato nonché la sintetica indicazione dei motivi di appello;

- la predetta pubblicazione dovrà essere garantita per un periodo non inferiore a dieci giorni continuativi in una sezione dedicata dei siti internet delle Amministrazioni prima indicate o comunque in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;

Ritenuto che a tale adempimento parte appellante provvederà nel termine perentorio di giorni sette dalla comunicazione del presente decreto e che il deposito della prova della eseguita notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire nel termine di giorni sette dalla effettuazione della stessa;

Ritenuto che la presente autorizzazione lascia impregiudicata la valutazione da parte del Collegio che deciderà il merito della presente controversia della questione di rito relativa all'ammissibilità del ricorso di primo grado.

P.Q.M.

Impregiudicata ogni valutazione del Collegio in rito e in merito, autorizza la

richiesta notifica per pubblici proclami secondo le modalità indicate in premessa.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 22 marzo 2024.

Il Presidente ff
Vincenzo Lopilato

IL SEGRETARIO